



CITTA' DI SAVIGLIANO

(PROVINCIA DI CUNEO)

AREA DIRIGENZIALE 2 4° SETTORE - URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Determinazione n. 7

OGGETTO: *Nomina Responsabile del Settore 4° "Urbanistica ed Assetto del Territorio". Incarico "ad interim" di Posizione di Elevata Qualificazione. Attribuzione di retribuzione di risultato "ad interim". Periodo 10.4.2024 – 31.12.2024.*

IL DIRIGENTE DELL'AREA

Il Responsabile del Procedimento è GIOVANNI RABBIA

Premesso che:

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 11.9.2023 è stato approvato il nuovo Organigramma del Comune di Savigliano, il quale prevede due Aree dirigenziali, denominate Area 1 e Area 2;

Con Decreto del Sindaco n. 22 del 07.12.2023 il sottoscritto Giovanni Rabbia è stato incaricato Dirigente dell'Area 2 del vigente Organigramma comunale;

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 dell'11.04.2023 si è provveduto ad individuare con decorrenza 1° aprile 2023, i nuovi profili professionali coerenti con il nuovo sistema di classificazione introdotto dal C.C.N.L. 16.11.2023, attraverso la definizione dei nuovi ruoli lavorativi, nel rispetto della Tabella B di Trasposizione (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione) e delle declaratorie di cui all'Allegato A del suddetto C.C.N.L. 16.11.2022 e ad approvare la tabella di corrispondenza tra precedenti profili professionali in vigore nell'ente e quelli istituiti con la deliberazione n. 45/2023;

Con deliberazione della Giunta comunale n 104 del 10.7.2023 è stato approvato il nuovo "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi";

L'art. 5, comma 9 del "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi" stabilisce che *"E' compito del dirigente responsabile dell'Area la definizione, nell'ambito della rispettiva Area, dell'organizzazione interna e l'articolazione di funzioni e compiti, secondo criteri di funzionalità e di flessibilità"*;

L'art. 6 del "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi" stabilisce al comma 1 che *"I Settori costituiscono il livello di organizzazione di risorse umane e strumentali collocati, di norma, all'interno dell'Area, ai fini della gestione delle attività amministrative istituzionali e del conseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione"* e al comma 7 che *"L'incarico di Responsabile di Settore è conferito con provvedimento motivato del dirigente Responsabile di Area, sentito il Segretario Generale, ai funzionari dotati di professionalità, capacità e attitudini adeguate alle funzioni da svolgere"*.

L'art. 30 del "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi" stabilisce:

"1. Nella struttura organizzativa del Comune sono individuate particolari posizioni di lavoro definite "Posizioni di Elevata Qualificazione" ai sensi del C.C.N.L. 16.11.2022 e dei successivi CC.CC.NN.LL. del Comparto Funzioni Locali.

2. I dipendenti appartenenti all'Area dei "Funzionari e dell'Elevata Qualificazione" possono essere assegnati a posizioni di lavoro costituenti "Posizione di Elevata Qualificazione", ai sensi del C.C.N.L. 16.11.2022 e dei successivi CC.CC.NN.LL. del Comparto Funzioni Locali, assumendone la responsabilità diretta di prodotto e di risultato.

3. Gli incarichi di "Elevata Qualificazione" sono conferiti dai Dirigenti. Sino all'attuazione della struttura organizzativa articolata sulla base delle Aree dirigenziali di cui agli articoli 4 e 5 del presente Regolamento, il conferimento dell'incarico di "Elevata Qualificazione" è di competenza del Sindaco. Qualora le posizioni di lavoro di cui al comma 1 coincidano con la responsabilità di un Settore, i dipendenti incaricati assumono la definizione di "Responsabili di Settore".

4. Omissis..

5. Ai dipendenti di cui al comma 2 è attribuito un trattamento economico accessorio composto dalla retribuzione di posizione e di risultato, negli importi previsti dai vigenti C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali ed assorbente le competenze accessorie indicate dai medesimi CC.CC.NN.LL. del Comparto Funzioni Locali";

II C.C.N.L. 16.11.2022 del Comparto Funzioni Locali stabilisce, in particolare:

- all'art. 16, che gli enti istituiscono posizioni di lavoro denominate "Elevata Qualificazione", che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di unità complesse caratterizzate da un livello di autonomia gestionale ed assunzione di responsabilità di risultato o di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum;
- all'art. 17 che gli enti stabiliscano la graduazione delle posizioni di Elevata Qualificazione, entro i limiti economici dettati dalla stessa norma, sulla base di criteri predeterminati che tengano conto della complessità e della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione, e tenendo conto anche di eventuali deleghe di funzioni dirigenziali;
- all'art. 18, che per il conferimento degli incarichi di "Elevata Qualificazione" gli enti devono tenere conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere:
 - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
 - dei requisiti culturali posseduti;
 - delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti;

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 20.11.2023 è stato approvato il "Regolamento dell'Area Dirigenziale e delle Posizioni di Elevata Qualificazione", con il quale sono stati disciplinati i criteri per l'individuazione, pesatura, graduazione, il conferimento e la revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione, in ordine ai quali tale Regolamento stabilisce:

- all'art. 17 che:
 - detti incarichi costituiscono posizioni di lavoro *"che richiedono con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato: a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa"*;

- la posizione di Elevata Qualificazione sia *“graduata... sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa”*;
- *“la graduazione delle posizioni di Elevata Qualificazione (con il sistema di graduazione degli incarichi e delle funzioni) è rivolta a valorizzare l’effettivo esercizio di responsabilità sia di carattere professionale che gestionale, anche con obiettivi di presidio di ambiti di complessità tecnica e/o organizzativa”*;
 - all’art. 18 che:
- l’istituzione delle posizioni di lavoro di “Elevata Qualificazione” avviene *“per lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità e caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa”*;
- *“l’area delle posizioni di Elevata Qualificazione comporta assunzione di responsabilità diretta di secondo livello di prodotto e di risultato ed è caratterizzata da contenuti di particolare professionalità”*.

Con la piena attuazione dell’organizzazione comunale mediante l’articolazione delle Aree dirigenziali - Area 1 e Area 2 - viene meno l’efficacia della disposizione di cui all’art. 28 - *“Competenze del Responsabile di Settore”* del *“Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi”*, secondo cui *“Sino all’attuazione della struttura organizzativa articolata sulla base delle Aree dirigenziali di cui agli articoli 4 e 5 del presente Regolamento, ai Responsabili di Settore:*

- a) *spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Ente verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo;*
- b) *sono attribuiti tutti i compiti previsti dal D. Lgs. n. 267/2000, dal D. Lgs. n. 165/2001, da altre leggi di settore, dallo Statuto e dai Regolamenti del Comune;*
- c) *è attribuita la responsabilità della gestione e dei relativi risultati.*
- d) *spetta l’esercizio delle funzioni previste dagli articoli 17 e 18 del presente Regolamento, in quanto compatibili”*.

Con il richiamato Decreto sindacale n. 22 del 7.12.2023 al sottoscritto Dirigente dell’Area 2 *“sono attribuite tutte le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 nonché tutte le funzioni indicate dall’art. 17 del vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e dagli articoli 3 e 5 del vigente Regolamento dell’Area Dirigenziale e delle Posizioni di Elevata Qualificazione approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.174 del 20.11.2023, nonché ogni altra funzione prevista dallo Statuto comunale, con riferimento ai Settori compresi dal vigente Organigramma del Comune nell’Area 2”*.

L’art. 17, comma 7, lettera i) del *“Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi”* dispone che sia competenza del Dirigente di Area *“l’attribuzione degli incarichi di Elevata Qualificazione, previamente individuati dalla Giunta Comunale”*;

Ai sensi dell’art. 18 del C.C.N.L. 16.11.2022 – Comparto Funzioni Locali, *“Gli incarichi di Elevata Qualificazione, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità”*;

Considerato che a decorrere dal 7.12.2023 il sottoscritto Arch. Giovanni Rabbia con Decreto del Sindaco n. 22 del 07.12.2023 è stato incaricato della posizione dirigenziale relativa all’Area 2 ed ha conservato la responsabilità del Settore 4° *“Urbanistica ed Assetto del Territorio”*;

Atteso che con propria Determinazione n. 28 del 21.12.2023, il Sig. Tommaso Ferrero è stato nominato Responsabile del Settore 10° *“SUAP – SUE – Commercio”*, con assegnazione dell’incarico della relativa Posizione di Elevata Qualificazione per il periodo 1.1.2024 – 31.12.2024;

Atteso che per una più efficiente ed efficace gestione delle attività e dei procedimenti di competenza del Settore 4° *“Urbanistica ed Assetto del Territorio”*, risulta necessario ed opportuno, dal punto di vista funzionale ed organizzativo, vista la stretta correlazione fra gli ambiti di attività e competenza tecnico-amministrativa trattati e gestiti dai due Settori interessati (4° e 10° Settore),

attribuire a norma dell'art. 18 del "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi" e dell'art. 16 del C.C.N.L. 16.11.2022 - Comparto Funzioni Locali, al Sig. Tommaso Ferrero (il quale è già stato individuato con propria Determinazione n. 28 (reg. Gen. n. 1158) del 21.12.2023, responsabile del Settore 10° "SUAP - SUE - Commercio" con attribuzione della relativa Posizione di Elevata Qualificazione) la responsabilità del Settore 4° "Urbanistica ed Assetto del Territorio" ed il relativo incarico di Posizione di Elevata Qualificazione "ad interim" e, conseguentemente, con successivo apposito provvedimento, delegare al suddetto dipendente le funzioni dirigenziali inerenti il medesimo Settore 4° "Urbanistica ed Assetto del Territorio";

Considerato che l'art. 17, comma 5 del C.C.N.L. 16.11.2022 – Comparto Funzioni Locali precede che *"nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di incarico di EQ, di un incarico ad interim relativo ad altro incarico di EQ, per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di EQ oggetto del conferimento ad interim"*;

Considerate le risultanze delle operazioni di graduazione delle posizioni di Elevata Qualificazione del Comune, effettuate dal Nucleo di Valutazione, così come da verbale n. 2 del 05.12.2023;

Atteso che per far fronte alle spese per l'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni di Elevata Qualificazione il Comune, ai sensi dell'art. 17, comma 6 del C.C.N.L. 16.11.2022 – Comparto Funzioni Locali, secondo cui *"a seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato..., le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui al presente articolo continuano ad essere corrisposte a carico dei bilanci degli enti"*, attinge a risorse proprie di Bilancio, individuate su appositi capitoli sufficientemente disponibili del Bilancio 2024;

Considerato che il dipendente FERRERO Tommaso, nato a Savigliano il 18.6.1963, appartiene all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione di cui al C.C.N.L. 16.11.2022 Comparto Funzioni Locali e che, nell'ambito dell'organizzazione del Settore 10° "SUAP – SUE - Commercio" è inquadrato in posizione apicale;

Considerato che il medesimo dipendente svolge nell'ambito dell'organizzazione del Comune funzioni riconducibili a quelle di cui all'art. 16 del C.C.N.L. 16.11.2022 Comparto Funzioni Locali e le funzioni ad esso espressamente delegate con la propria Determinazione n. 26 del 12.12.2023 con riferimento al Settore 10° "SUAP – SUE – Commercio";

Previamente sentito ai sensi dell'art. 6, comma 7 del "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi", il Segretario Generale per il quale nulla osta al conferimento del presente incarico;

In esecuzione di quanto sopra richiamato

DETERMINA

1) Il dipendente FERRERO Tommaso, nato a Savigliano il 18.6.1963, è nominato *"ad interim"* ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi", Responsabile del Settore 4° "Urbanistica ed Assetto del Territorio" ed è incaricato della relativa Posizione di Elevata Qualificazione, ai sensi dell'art. 30 del "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi", degli artt. 16 e seguenti del "Regolamento dell'Area Dirigenziale e delle Posizioni di Elevata Qualificazione" e degli articoli 18 e 17, comma 5 del C.C.N.L. 16.11.2022 - Comparto Funzioni Locali;

2) Di stabilire, in relazione alla nomina di cui al precedente punto 1), quanto segue:

1. La nomina *"ad interim"* decorre dal 10.4.2024 e scade il 31.12.2024, ai sensi dell'art. 18, comma 2 del C.C.N.L. 16.11.2022 – Comparto Funzioni Locali;

2. Al dipendente incaricato sono attribuite, a norma dell'art. 18 del "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi" e dell'art. 16 del C.C.N.L. 16.11.2022 - Comparto Funzioni Locali, le funzioni dirigenziali inerenti il Settore 4° "Urbanistica ed Assetto del Territorio" che saranno individuate con successiva propria determinazione;
3. L'incarico potrà essere rinnovato nel rispetto delle formalità previste dall'art.18, comma 1 del C.C.N.L. 16.11.2022 – Comparto Funzioni Locali e dei criteri generali per il conferimento delle posizioni di Elevata Qualificazione, disposti dal "Regolamento dell'Area Dirigenziale e delle Posizioni di Elevata Qualificazione;"
4. Al dipendente incaricato "ad interim" della responsabilità del Settore 4° "Urbanistica ed Assetto del Territorio" viene assegnata per la durata dell'incarico, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del C.C.N.L. 16.11.2022 - Comparto Funzioni Locali, una retribuzione di risultato ulteriore nella misura di 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di EQ relativo al Settore 4° "Urbanistica ed Assetto del Territorio" (pari ad € 18.000,00 annui) e, quindi, nella misura di € 4.500,00. Al pagamento della retribuzione di risultato, trova applicazione la disposizione dell'art. 46, comma 2 del "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi", secondo cui "ogni pagamento si intende effettuato salvo conguaglio o recupero";
5. La retribuzione di risultato assegnata "ad interim" in riferimento al Settore 4° "Urbanistica ed Assetto del Territorio" assorbe tutte le indennità previste dal C.C.N.L. 16.11.2022 – Comparto Funzioni Locali, ad eccezione di quelle previste dall'art. 20 del medesimo C.C.N.L. 16.11.2022 o dalla legge;
6. L'erogazione della retribuzione di risultato è subordinata alla valutazione positiva dell'attività del dipendente, ai sensi dell'art. 18, comma 4 del C.C.N.L. 16.11.2022 – Comparto Funzioni Locali;
7. Nell'ipotesi di valutazione non positiva, il dipendente ha diritto di essere ascoltato in contraddittorio dal Dirigente dell'Area 2 e dal Nucleo di Valutazione istituito ai sensi dell'art. 51 del "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi", per esprimere le proprie controdeduzioni, con possibilità di assistenza legale e sindacale;
8. L'orario di lavoro del dipendente incaricato non può essere inferiore ad una media di 36 ore settimanali, da calcolarsi come media su base annua e, pertanto, viene esclusa la concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time;
9. In relazione alla posizione conferita, il dipendente incaricato è a disposizione dell'Amministrazione, oltre l'orario d'obbligo, per le esigenze connesse all'incarico affidatogli. Pertanto il dipendente è tenuto ad effettuare le prestazioni di servizio straordinarie necessarie all'espletamento dell'incarico ed al conseguimento degli obiettivi, da prestarsi con speciale flessibilità di orario giornaliero, in cui l'incaricato garantirà la propria presenza in servizio in relazione alle funzioni esercitate ed ai risultati da ottenersi.
10. L'incarico oggetto del presente decreto può essere revocato anche prima della scadenza del termine di cui al punto 1 per:
 - a) inosservanza delle direttive del Dirigente dell'Area 2, del Sindaco, del Segretario Generale;
 - b) intervenuti mutamenti organizzativi nell'ambito della struttura amministrativa-burocratica del Comune, adottati nelle forme previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti di lavoro;
 - c) in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale, accertata specificamente nelle forme e modalità previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti di lavoro;
 - d) per responsabilità particolarmente grave e reiterata, accertata specificamente nelle forme e modalità previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti di lavoro;
11. Per la revoca dell'incarico si applica la procedura in contraddittorio con il Dirigente dell'Area 2, in cui l'incaricato potrà esprimere le proprie controdeduzioni, con possibilità di assistenza legale e sindacale;
12. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di risultato assegnata "ad interim" in riferimento al Settore 4° "Urbanistica ed Assetto del Territorio". Il dipendente, in tal caso, resta inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione di cui al C.C.N.L. 16.11.2022 – Comparto Funzioni Locali e nella classe stipendiale di appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza, ai sensi dell'art. 18, comma 5 del C.C.N.L. 16.11.202 – Comparto Funzioni Locali.

3) Di dare atto che la somma necessaria per il pagamento della retribuzione di risultato a assegnata “*ad interim*” in riferimento al Settore 4° “*Urbanistica ed Assetto del Territorio*” risulta già impegnata su appositi capitoli del Bilancio 2024.

Savigliano, lì 15 aprile 2024

IL DIRIGENTE DELL'AREA

GIOVANNI RABBIA

(Firmato Digitalmente)